

- (7) Una parte interessata ha chiesto l'intervento del consigliere auditore per verificare la correttezza dei dati del paese di riferimento, poiché i dati non erano stati divulgati con le conclusioni provvisorie a motivo del loro carattere riservato. Il consigliere auditore ha verificato i dati e non ha constatato alcun errore. La stessa parte interessata ha anche chiesto di essere sentita dal consigliere auditore per esprimere i propri dubbi sul metodo di calcolo dei dazi. Al termine dell'audizione il consigliere auditore ha riscontrato che l'inchiesta è stata condotta dai servizi della Commissione secondo una prassi ammessa e regolare.
- (8) Il denunciante ha considerato che il profitto di riferimento indicato nel regolamento provvisorio non fosse stato correttamente determinato e che non fosse appropriato all'industria delle barre di rinforzo ad alta resistenza. Egli ha contestato il metodo utilizzato per determinare tale profitto e ha chiesto alla Commissione di approfondire la propria inchiesta in proposito. Sono stati pertanto inviati questionari specifici ai produttori dell'Unione in merito ai livelli storici di redditività precedenti il periodo in esame, vale a dire dal 2005 sino al 2010. Sono pervenute risposte da tutti i quattro produttori dell'Unione inclusi nel campione i quali hanno contemporaneamente presentato una revisione dei costi e dei calcoli di redditività per il periodo in esame.
- (9) In seguito alla registrazione delle importazioni le parti interessate disponevano di un termine di 20 giorni per presentare le loro osservazioni. Sono pervenute osservazioni da parte di produttori dell'Unione, di produttori esportatori cinesi, di importatori, di utilizzatori e di un'associazione di importatori.
- (10) Al fine di esaminare se l'applicazione retroattiva dei dazi definitivi fosse giustificata, sono stati inviati questionari a importatori indipendenti per quanto riguarda i volumi delle importazioni, i prezzi all'importazione e gli inventari nel periodo successivo a quello dell'inchiesta, ossia dal 1° aprile 2015 al 31 gennaio 2016. Sono pervenute risposte da tre importatori indipendenti. Sono stati inoltre inviati questionari ai produttori dell'Unione in merito ai prezzi di vendita da essi praticati nel periodo successivo al periodo dell'inchiesta, ossia dal 1° aprile 2015 al 31 gennaio 2016. Sono pervenute risposte da tutti i quattro produttori dell'Unione inclusi nel campione.
- (11) Al fine di verificare le risposte ai questionari di cui ai considerando 8 e 10, sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:
- a) produttori dell'Unione
- Megasa Siderur, Spagna
 - Riva Acier, Francia
 - SN Maia, Portogallo
- b) importatori indipendenti dell'Unione
- CMC Ltd, Regno Unito
 - Eurosteel Ltd, Regno Unito
 - Ronly Ltd, Regno Unito
- (12) La Commissione ha informato tutte le parti dei principali fatti e considerazioni in base ai quali intende istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di barre di rinforzo ad alta resistenza («la divulgazione delle conclusioni definitive»). A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni definitive. Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, tenute in considerazione.

4. Campionamento

- (13) In assenza di osservazioni relative al metodo di campionamento, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 6 a 11 del regolamento provvisorio.

5. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

- (14) Come indicato al considerando 16 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° aprile 2014 e il 31 marzo 2015 («il periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»). A causa delle circostanze specifiche del mercato nel 2011,

